

(N. 1974)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1957

Provvidenze a favore dell'industria zolfifera.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante provvedimenti in favore dell'industria zolfifera presentato dal Governo nel 1953 conteneva, tra le altre, particolari disposizioni intese a risolvere il grave problema delle forti giacenze invendute di zolfo.

Le norme all'uopo previste stabilivano che il collocamento delle quantità di zolfo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, invendute alla data di entrata in vigore della legge, entro il limite massimo complessivo di 330.000 tonnellate, sarebbe stato effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente, per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento di prodotti destinati all'esportazione.

Alla copertura dell'eventuale perdita derivante dalla vendita di tali giacenze lo Stato avrebbe concorso con un contributo di lire 10 mila per tonnellata.

L'applicazione di dette disposizioni avrebbe potuto esplicare i suoi effetti anche nei confronti delle industrie esportatrici ed essenzialmente nei riguardi dell'industria nazionale delle fibre tessili artificiali, che trovano largo collocamento sui mercati esteri e per la cui fabbricazione è richiesto l'impiego di forti quantità di prodotti a base di zolfo.

Senonchè, il cennato disegno di legge fu emendato dal Parlamento nel senso che il concorso dello Stato fu limitato alla vendita delle giacenze di zolfo anzidette sui mercati esteri (V. legge 26 giugno 1956, n. 695).

L'industria delle fibre tessili artificiali, in conseguenza, che attraversa da tempo uno stato di difficoltà per la concorrenza delle industrie estere su terzi mercati, ha continuato a trovarsi nella condizione di dover pagare per lo zolfo nazionale (essendo anche preclusa la possibilità di rifornirsi all'estero) il mag-

gior prezzo del mercato interno in confronto al prezzo internazionale e a sostenere la concorrenza estera, che poteva tra l'altro avere a disposizione zolfo italiano a prezzi inferiori a quelli stabiliti per le vendite all'interno.

Per facilitare ulteriormente le vendite dello zolfo, la cui produzione non ancora trova completo collocamento sui mercati esteri e interno, avuto riguardo anche alla circostanza che i programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere sono tuttora in atto, e per mettere in linea con la concorrenza estera l'industria delle fibre artificiali, che fin dallo inizio della sua attività ha largamente esportato la sua produzione, si rendono opportune ulteriori provvidenze che figurano nel presente disegno di legge.

Tali provvidenze consistono nella concessione per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 di un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale ed il prezzo internazionale, per ogni quintale di zolfo grezzo prodotto e venduto sul mercato interno impiegato nella fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali destinati all'esportazione.

La concessione sarà contenuta nei limiti della somma di lire 450 milioni per ciascun esercizio finanziario, e sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La valutazione della spesa tiene conto solo in parte della situazione del settore per quanto riguarda l'esportazione.

Sulla base dell'esportazione accertata per i primi nove mesi dell'anno 1956, e sulla valutazione dell'esportazione per l'ultimo trimestre dello stesso anno, si può presumere una esportazione complessiva, per tutto l'anno 1956, tra fiocco, raion, e relativi manufatti puri e misti di circa 80 mila tonnellate.

Sia il fiocco, sia il raion richiedono, per la loro produzione, larghi quantitativi di zolfo e di prodotti a base di zolfo e precisamente importano l'impiego di zolfo greggio per la fabbricazione di cellulosa e l'impiego di sol-

furo di carbonio nel ciclo di trasformazione della cellulosa in fibre tessili artificiali.

Secondo accertamenti tecnici compiuti il consumo di zolfo e di solfuro di carbonio si può indicare in:

175 grammi di zolfo per la produzione di un Kg. di cellulosa

300 grammi di solfuro di carbonio per la produzione di un Kg. di fiocco;

330 grammi di solfuro di carbonio per la produzione di un Kg. di raion;

0,960 - 1000 grammi di zolfo per la produzione di un Kg. di solfuro di carbonio.

Sulla base di tale elemento e della indicata esportazione complessiva il consumo di zolfo per solfuro di carbonio, valutata in una media di 310 grammi per Kg. di fibra, si può indicare in circa 25.000 tonnellate.

Per quanto riguarda l'impiego dello zolfo nella fabbricazione di cellulosa tessile, tenuto conto di una produzione nazionale di 70.000 tonnellate di cellulosa, di cui peraltro circa 4.000 tonnellate esportate tal quale per cui la quantità utilizzata all'interno si riduce a 66.000 tonnellate, e tenuto conto che il gruppo SNIA-VISCOA ha utilizzato complessivamente circa 124.000 tonnellate di cellulosa importandone circa 58.000 tonnellate, poiché l'esportazione è stata valutata in 80.000 tonnellate. Il rapporto tra 80.000 e 124.000 (0,64) rappresenta il coefficiente che moltiplicato per 66.000 e per 58.000 dà la quantità di prodotti esportati ottenuti rispettivamente da cellulosa nazionale (42.241 tonnellate) e da cellulosa di importazione (37.120 tonnellate).

In ordine all'onere della concessione del ristorno, mentre il prezzo nazionale è ben noto, il prezzo internazionale o meglio il prezzo dello zolfo di importazione cif porti o frontiera italiana non può allo stato attuale essere sicuramente indicato, essendo finora mancata qualsiasi importazione di zolfo dall'estero.

Premesso che il prezzo interno dello zolfo è di:

L. 48.800 la tonnellata per la qualità gialla superiore

L. 54.800 la tonnellata per la qualità gialla inferiore

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 46.800 la tonnellata per la qualità buona
L. 46.100 la tonnellata per la qualità corrente.

e premesso che il ricavo delle esportazioni di zolfo italiano si può indicare in lire 26.600 la tonnellata (media ponderale tra le qualità gialla superiore, gialla inferiore e buona);

ritenuto che tale ricavo si può assumere come prezzo medio internazionale; la differenza tra il prezzo nazionale e il prezzo internazionale è di circa 22.000 lire la tonnellata ed in conseguenza l'onere è dato da:

$80.000 \times 310 \times 22.000 = \text{L. } 545 \text{ milioni e } 600 \text{ mila}$

per lo zolfo impiegato nella produzione di solfuro di carbonio utilizzato per la fabbricazione di fibre tessili artificiali, dove 80.000 rappresenta la quantità, in tonnellate delle fibre tessili esportate, 310 la quantità in Kg. dello zolfo impiegato per tonnellata di fibra e 22.000 la differenza in lire tra due i prezzi dello zolfo.

Per quanto riguarda la cellulosa nazionale, l'onere sarà dato da:

$42.240 \times 175 \times 22.000 = \text{L. } 162.624.000$
dove 42.240 rappresenta la quantità, in tonnellate, delle fibre esportate, 175 la quantità in Kg. dello zolfo impiegato per tonnellata di fibra e 22.000 la differenza in lire tra i due prezzi dello zolfo.

Gli elementi, come sopra esposti, riproducono nelle linee generali la situazione riferita al 1956, situazione che potrà variare in rapporto ad un aumento o ad una diminuzione della esportazione delle fibre tessili artificiali e in rapporto ai miglioramenti tecnici che potrebbero essere apportati nel ciclo produttivo di dette fibre, mediante l'adozione di attrezzature idonee ad una riduzione del consumo dello zolfo nella fabbricazione della cellulosa e del solfuro di carbonio nella produzione delle fibre.

Come risulta dall'esposizione fatta il ristorno in misura intera tra il prezzo interno ed il prezzo internazionale dello zolfo e sulla base dell'esportazione delle fibre artificiali nel 1956, richiederebbe la maggiore spesa di circa 720 milioni che, peraltro, si ritiene opportuno contenere nella cifra di lire 450 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per agevolare il collocamento della produzione nazionale di zolfo grezzo, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere, per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-1959, un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale e quello internazionale, per ogni quintale di zolfo grezzo venduto sul mercato interno ed impiegato per la fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali, destinati all'esportazione.

L'erogazione del ristorno previsto dal comma precedente non può eccedere per ciascun esercizio finanziario la somma di lire 450 mi-

lioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

L'erogazione di detto ristorno sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani con le modalità che all'uopo saranno determinate dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.